

Edizione di lunedì 6 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Nuova disciplina sulle note di variazione: da quando trova applicazione?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Contributo perequativo: individuati i campi dei modelli dichiarativi rilevanti
di **Lucia Recchioni**

CONTABILITÀ

Modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Considerazioni sulla disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

La fruizione del credito d'imposta beni strumentali alla luce dei chiarimenti delle Entrate
di **Debora Reverberi**

PODCASTING

I 3 motivi per cui non inizi mai a fare podcast
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

CASI OPERATIVI

Nuova disciplina sulle note di variazione: da quando trova applicazione?

di **EVOLUTION**



Da quando trova applicazione la nuova disciplina in materia di emissione delle note di credito in ipotesi di debitore sottoposto a procedure concorsuali?

La nuova disposizione esplica i suoi effetti anche con riferimento alle note di credito già emesse alla data della sua entrata in vigore?

L'articolo 26 D.P.R. 633/1972 è stato profondamente modificato, **per ciò che attiene l'emissione delle note di credito nell'ipotesi in cui il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali**, dall'articolo 18 del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

In particolare, il legislatore, al fine di anticipare il recupero dell'Iva non corrisposta dai cessionari o committenti sottoposti a procedure concorsuali, **ha anticipato il termine a decorrere dal quale è possibile emettere la nota di credito da parte dei fornitori.**

Ai sensi del nuovo **comma 3-bis dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972**, i fornitori possono recuperare l'imposta non riscossa mediante l'emissione di una nota di credito con relativa detrazione dell'Iva:

- **a decorrere dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'**articolo 182-bis L.F.**, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F.. Il successivo **comma 10-bis dell'articolo 26 D.P.R. n. 633/1972** ha stabilito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

AGEVOLAZIONI

Contributo perequativo: individuati i campi dei modelli dichiarativi rilevanti

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, il **Decreto Sostegni bis** ([articolo 1 D.L. 73/2021](#)) ha previsto **tre contributi a fondo perduto**:

- il contributo “automatico”,
- il contributo “per le attività stagionali”
- e il contributo “perequativo”.

Il terzo contributo, il c.d. “contributo perequativo” ([articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021](#)):

- spetta esclusivamente ai soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'[articolo 32 Tuir](#), nonché ai soggetti con **ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b)**, o **compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente al 26.05.2021. Non spetta, in ogni caso, ai **soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26.05.2021**, agli **enti pubblici di cui all'articolo 74**, nonché ai **soggetti di cui all'articolo 162-bis Tuir** (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- spetta a condizione che vi sia stato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla **percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (ancora da emanare)**,
- richiede la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 **entro il 10 settembre** (termine che, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe essere **differito** a fine mese),
- è riconosciuto **al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti** dal richiedente durante l'intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del Decreto Rilancio, e **non può essere comunque superiore a centocinquantamila euro**;

- dovrà essere oggetto di un **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, ancora da emanare, con il quale saranno approvati il **modello**, le **istruzioni** e le **specifiche tecniche** per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo. Ai fini della corretta verifica della **intervenuta riduzione del risultato economico** la disposizione normativa demanda **allo stesso provvedimento** l'individuazione degli specifici **campi delle dichiarazioni dei redditi rilevanti**.

Nella giornata di **sabato, 4 settembre**, è stato pubblicato il [provvedimento prot. n. 227357/2021](#), con il quale, **pur non essendo state disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza**, sono stati **individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2019** e al **31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio** rilevanti ai fini della quantificazione del **contributo a fondo perduto**.

Di seguito si richiamano quindi le **tabelle proposte nell'allegato A** del richiamato provvedimento.

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2019

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righe da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 - (somma di tutte le colonne 3 dei rigi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

CONTABILITÀ

Modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

di **Stefano Rossetti**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità, per i contribuenti, di optare per la fruizione del beneficio fiscale relativo alle **agevolazioni di carattere edilizio** (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficientamento energetico, bonus facciata, super bonus 110% e sisma bonus) mediante **contributo sottoforma di sconto in fattura** o **cessione della detrazione** anziché attraverso la classica detrazione d'imposta.

I riflessi contabili delle modalità “alternative” di fruizione del beneficio contabile erano particolarmente incerti, tuttavia, **l'Oic è intervenuto a dissipare i dubbi degli operatori**.

Nello specifico, l'Oic ha rilasciato una Comunicazione con cui vengono analizzati i profili contabili di 4 diverse fattispecie:

- **Caso n. 1: contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;**
- **Caso n. 2: contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;**
- **Caso n. 3: contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;**
- **Caso n.4: contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.**

Caso n. 1: diritto alla detrazione fiscale per la società committente

In questa ipotesi, a seguito dell'intervento edilizio, la società committente matura il diritto a fruire di una **detrazione** che può essere scomputata dall'imposta dovuta, ovvero ceduta. In tale fattispecie il beneficio fiscale per la società committente è rappresentato da un **credito tributario** che deve essere contabilizzato come un **contributo in conto impianti** secondo due

modalità alternative:

- **a diretta riduzione dell'investimento sostenuto;**
- **attraverso l'iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.**

Chiaramente, nell'ipotesi in cui la società opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell'investimento **al netto dello sconto ottenuto.**

Il credito iscritto a fronte dell'agevolazione deve essere valutato secondo i **criteri generali previsti per i crediti dal Principio Contabile Oic 15.**

Inoltre, opportunamente, l'Oic sottolinea che nell'ambito dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale **può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.**

Le società **non** tenute all'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** (coloro che redigono il bilancio micro e abbreviato) devono rilevare:

- il **credito tributario** al suo valore nominale;
- (e contestualmente) un **risconto passivo** pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito. **Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito.**

Conseguentemente, se la società committente decide di fruire direttamente della detrazione d'imposta, rileverà un **provento finanziario** costante lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

Caso n. 2: lo sconto in fattura

In questa seconda fattispecie, la società fornitrice che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive un ricavo con contropartita un **credito** di importo pari alla somma tra:

- **l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide;**
- **il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.** Nell'ipotesi in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Il credito tributario, come visto in precedenza, deve essere valutato secondo il **criterio del costo ammortizzato** e pertanto in applicazione di tale criterio la società deve stimare i flussi

finanziari futuri (i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il [comma 3](#) dell'**articolo 121** del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Caso n. 3: la cessione del credito (soggetto cedente)

In caso di cessione della detrazione (credito), la società cedente deve iscrivere a conto economico, come onere o provento, **il differenziale tra il corrispettivo pattuito e il suo valore contabile come risultante dal bilancio.**

In particolare, la società che ha ceduto il credito dovrà rilevare:

- il **differenziale positivo** tra i proventi finanziari nella **voce C16d**;
- il **differenziale negativo** tra gli oneri finanziari nella **voce C17**.

Caso n. 4: l'acquisto del credito (soggetto cessionario)

Specularmente al caso precedente, in caso di acquisto del credito fiscale, la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario che, come visto nei casi 1 e 2, **deve essere valutato secondo le indicazioni del Principio Contabile Oic 15.**

Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al **costo sostenuto.**

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora **l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.**

In questo caso, la **differenza** tra le **disponibilità liquide** erogate ed il **valore attuale dei flussi finanziari futuri** è rilevata tra gli **oneri/proventi finanziari del conto economico** al momento della rilevazione iniziale.

AGEVOLAZIONI

Considerazioni sulla disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'imminente inizio del nuovo anno sportivo impone di mettere a fuoco **due problemi interpretativi** ancora **irrisolti** per il mondo dello sport dilettantistico, **nell'ultima stagione che precede l'entrata in vigore della riforma dello sport**.

Volendo accantonare, momentaneamente, le questioni legate al collegamento con l'imminente entrata in vigore del **registro unico del terzo settore** che potrebbero riguardare solo le sportive che decidessero di accedere al terzo settore, si dovrà mettere a fuoco il problema della **commercialità** dell'attività svolta dagli enti sportivi.

Due recenti sentenze della Cassazione (si veda, sul punto, il precedente contributo "[Le Asd e la loro natura di ente non commerciale](#)") hanno stabilito un principio: la previsione dell'[articolo 149, comma 4, Tuir](#), per il quale le associazioni sportive non perdono la loro qualifica di ente non commerciale in presenza dei parametri indicati nei primi due commi del citato articolo, non ha valore assoluto ma solo relativo.

Ciò vale a dire che il perdurare di presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali (vedasi le sponsorizzazioni) secondo la nostra Corte di legittimità può condurre alla **perdita della qualifica di ente non commerciale**.

Ricordiamo che, **ove questo accadesse, le Asd non potrebbero più applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)**.

Ma l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto l'esatto contrario in un importante documento di prassi, la [circolare 18/E/2018](#).

Qui veniva espressamente riportato che: *"Inoltre, le norme sulla perdita della qualifica di ente non*

*commerciale stabilite dall'articolo 149, commi 1 e 2, del Tuir, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 149 del citato testo unico, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche. **In sostanza, le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 149 Tuir**".*

Ovviamente parliamo solo di **associazioni** in quanto le società sportive di capitali e le cooperative sono enti commerciali per definizione.

Appare pertanto opportuno capire, a stretto giro, se alla luce delle citate decisioni della Suprema Corte **l'Agenzia abbia mutato o meno la posizione assunta nella citata circolare: in tal caso le conseguenze potrebbero essere di non trascurabile rilievo per il mondo dello sport.**

Il rischio è l'assimilazione al **regime del terzo settore**, dove convivono **enti non commerciali** che godono di **trattamenti fiscali agevolati** e **ets commerciali privi di alcun tipo di agevolazione**.

Il secondo profilo, di altrettanta se non superiore importanza, è legata alla possibilità, **per le società sportive di capitali e le cooperative, di considerare fuori campo iva ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) le prestazioni di servizi erogate ai tesserati.**

Secondo alcuni recenti contributi, apparsi sulla stampa specializzata, la natura di ente commerciale delle Ssd le escluderebbe dalla possibilità di applicazione della citata esclusione ai fini iva.

Credo si debba partire da una premessa.

Fino ad oggi l'Agenzia, sussistendone i corretti presupposti (natura di soggetto sportivo della Ssd, utilizzo della agevolazione solo nei confronti di soggetti già tesserati al momento della acquisizione del servizio, esclusione di metodi lesivi della libertà di mercato nei confronti dei soggetti imprenditoriali) **non aveva mai contestato il diritto alle Ssd di godere di tale agevolazione.**

Quindi, ad oggi, la grande generalità delle Ssd sta utilizzando questo regime. Credo che questo punto di partenza non possa e non debba essere trascurato.

È altrettanto vero che l'Agenzia non aveva neanche mai legittimato il diritto all'esclusione con chiari documenti di prassi a livello nazionale, ma neanche sostenuto il contrario.

Probabilmente, se criticità ci possa essere nell'utilizzo di questa norma, sicuramente non può e non deve essere legata alla **natura di ente commerciale della Ssd.**

Ad avviso di chi scrive il problema deve essere ricondotto al ritenere **compatibile** per una Ssd **il diritto al ricorso all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)** in presenza dei commi 2 e 3 della medesima norma che prevedono la **presunzione di attività di impresa** per le prestazioni di

servizi poste in essere da dette società anche nei confronti di propri soci, associati o partecipanti.

È indubbiamente vero, pertanto, che questo comma 4 dell'articolo 4 del decreto Iva necessita di una rivisitazione, sia dal legislatore che dall'interprete (questo senza voler fare poi, come dovremmo, riferimento anche alle disposizioni comunitarie in merito) **ma tale opportuna riflessione non può prescindere dallo stato dell'arte, fino ad oggi non forse condiviso, ma sicuramente tollerato dalla Agenzia delle entrate.**

Diventa indispensabile, a stretto giro, fornire chiarezza agli **operatori dello sport**. Il rischio è che le eventuali interpretazioni contrarie al diritto a godere di dette agevolazioni possano avere un costo che, unito a quello già previsto della riforma del lavoro sportivo, dia un **colpo mortale all'attività sportiva di base.**

AGEVOLAZIONI

La fruizione del credito d'imposta beni strumentali alla luce dei chiarimenti delle Entrate

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Fra i **chiarimenti a dubbi interpretativi contenuti nella [circolare AdE 9/E/2021](#)**, in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'attuale disciplina dell'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) assumono una particolare rilevanza quelli **in materia di modalità di fruizione dell'agevolazione**.

La nuova disciplina trova applicazione, **secondo la tesi**, confermata dal citato documento di prassi, **della "data spartiacque" del 15.11.2020**, agli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari e 4.0:

- effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, ad **esclusione delle valide "prenotazioni" entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, a cui si applica la previgente disciplina della L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- effettuati entro il 30.06.2023 su valida "prenotazione" entro il 31.12.2022.

Ciò premesso, **il credito d'imposta risulta ad oggi utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), secondo le seguenti **regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis dell'articolo 1 L. 178/2020**:

- **compensazione in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di entrata in funzione (per beni ordinari) o di interconnessione (per beni 4.0);
- **compensazione in un'unica quota annuale nell'anno di entrata in funzione, per investimenti in beni immateriali ordinari** effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 **da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- **compensazione in un'unica quota annuale nell'anno di entrata in funzione, per investimenti in beni materiali ordinari** effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare di ricavi o compensi, novità introdotta dall'[articolo 20 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) che ha aggiunto il [comma 1059-bis](#)

all'articolo 1 L. 178/2020;

Per quanto riguarda l'ordinario periodo di fruizione in tre quote annuali di pari importo l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importantissimo chiarimento, ad integrazione di quanto già dichiarato in occasione di Telefisco 2021: *“la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di **porre un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta...omissis... e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale di fruizione**”.*

Ne deriva:

- **la possibilità di riporto della quota annuale di credito inutilizzata**, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi **senza limiti temporali**;
- **la facoltà di compensazione delle quote inutilizzate già dall'anno successivo**, sommandosi con l'ordinaria quota annuale.

Per quanto riguarda la compensazione del credito in un'unica quota è stato precisato dall'Amministrazione finanziaria:

- che **l'utilizzo in unica soluzione ha natura facoltativa**;
- che **la possibilità di riporto** dell'eventuale parte di credito inutilizzato nelle dichiarazioni successive **si applica anche in caso di opzione per la quota unica**;
- che **il periodo d'imposta rilevante ai fini della verifica del limite dei ricavi o compensi è quello antecedente il periodo di entrata in funzione del bene**.

Per i beni 4.0, in caso di c.d. “interconnessione tardiva” ovvero effettuata in uno o più anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, **si produce uno slittamento in avanti del *dies a quo* per godere della fruizione del credito spettante in misura piena**, con facoltà di scelta per il contribuente tra due opzioni:

- **rinvio della fruizione del credito in misura piena dall'anno di avvenuta interconnessione**;
- **fruizione anticipata del credito in misura ridotta dall'anno di entrata in funzione**, con rinvio dell'utilizzo in misura piena, dedotta la quota già fruita, ad avvenuta di interconnessione.

A titolo esemplificativo, in caso di acquisto di un bene 4.0 di costo pari a euro 90.000, effettuato ed entrato in funzione nel 2021, interconnesso nel 2022, l'impresa potrà alternativamente:

- attendere il 2022 per compensare la prima di tre quote annuali piene pari a $(90.000 \times 50\%) \times 1/3 = 15.000$ euro;
- compensare nel 2021 la quota annuale in misura ridotta pari a $(90.000 \times 10\%) \times 1/3 = 3.000$ euro e dal 2022 la prima di tre quote annuali in misura piena, dedotta la quota

fruita nel 2021, pari a $(90.000 \times 50\% - 3.000) \times 1/3 = 14.000$ euro.

Non esiste un termine per l'effettuazione dell'interconnessione: come puntualmente descritto nella [risposta AdE all'interpello 394/2021](#), direttamente richiamata dalla [circolare AdE 9/E/2021](#), l'agevolazione non viene meno qualora l'interconnessione tardiva sia giustificata dalla necessità di acquisire o adeguare l'infrastruttura informatica necessaria e spetta a condizione che

- le **caratteristiche tecnologiche del bene 4.0** siano tutte presenti prima dell'entrata in funzione;
- le **caratteristiche tecnologiche e l'interconnessione** permangano per l'intero periodo di fruizione.

Per quanto attiene invece l'importo compensabile, la citata circolare conferma che **l'utilizzo di somme superiori a 5.000 euro, in quanto relative ad un credito di natura strettamente agevolativa:**

- **non è subordinata al preventivo invio del modello dichiarativo**, come chiarito in occasione di Telefisco 2020;
- **non richiede l'apposizione del visto di conformità**, ai sensi delle [circolari AdE 10/E/2014](#) e [28/E/2014](#).

In materia infine di **requisiti soggettivi per la fruizione del credito** di cui all'[articolo 1, comma 1052, L. 178/2020](#), l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che, sebbene il testo di Legge si riferisca espressamente alle "imprese", il rimando del **comma 1061** che recita che "*Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni*" comporta la necessità **anche per i professionisti che intendano compensare un credito maturato per investimenti su beni ordinari** di soddisfare:

- il rispetto della **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore**;
- il **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

In particolare **il requisito di regolarità contributiva**, dimostrabile mediante la disponibilità di un **Durc in corso di validità**, va **soddisfatto al momento di ciascun utilizzo**; diversamente, **in caso di compensazione avvenuta in situazione di irregolarità contributiva**, si configurerebbe un **utilizzo indebito con sanzione** [ex articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) pari al **30% del credito utilizzato**.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **decorrenze, quote annuali e codici tributi di compensazione**, in relazione alle differenti tipologie di investimenti effettuati:

Tipologia di investimento	Decorrenza	Quote annuali di compensazione	Codice tributo
Beni materiali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni immateriali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo antecedente all'entrata in funzione del bene (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni ordinari (altri casi, articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	3	6935
Beni materiali 4.0 (allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)	Anno di interconnessione	3	6936
Beni immateriali 4.0 (allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)	Anno di interconnessione	3	6937

PODCASTING

I 3 motivi per cui non inizi mai a fare podcast

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Passare da un'idea a un progetto non è così semplice se non si sa da dove cominciare. E questo credo sia uno dei motivi principali che ci porta a procrastinare. Di certo, iniziare a **fare podcast** partendo da zero spaventa un po' tutti. È un mezzo nuovo, che ha dinamiche precise e come ogni novità apre diversi interrogativi.

In questo articolo vediamo 3 tra i più **comuni motivi per cui spesso ci si blocca dall'iniziare a fare podcast**. Mi rivolgo soprattutto a chi vorrebbe usarlo per posizionare il proprio *brand* nel mercato.

Non so di cosa parlare

Quando si ha un'attività di *business* l'obiettivo è soddisfare i bisogni e risolvere i problemi dei nostri clienti. Spesso **rispondiamo a dubbi e domande frequenti** e ci si rende conto che ciò che per noi potrebbe essere scontato, non lo è per loro.

Perché non partire con il risolvere questi quesiti con contenuti di valore?

- Parla della tua esperienza e di come hai a tua volta affrontato certe difficoltà.
- Trasforma contenuti già esistenti nella tua comunicazione online e usali per creare contenuti audio per il *podcast*.

Non ho tempo per fare podcast

Per qualunque progetto ci vuole tempo. Ma spesso a bloccarci è il pensiero di sprecare tempo in qualcosa che non sai a priori se funzionerà. Eppure, a differenza delle campagne di *advertising*, per le quali forse siamo più disposti a investire denaro, il *podcast* raggiunge **audience ben targettizzate**. Essendo un contenuto *on demand* che è l'utente stesso a scegliere di voler ascoltare in modo ripetuto e per una durata maggiore di un post sui *social*.

Cosa puoi fare?

- ragiona in ottica di **investimento**, non di costo
- fatti ispirare da chi ha già sperimentato il podcast con successo.

Non so da dove cominciare

Come dicevo all'inizio, è forse questo il problema più grande. Quando non si conosce qualcosa si ha paura di sbagliare. Oggi ci sono molti strumenti a disposizione per imparare: **corsi online, tutorial, libri** (tre dei quali li ho citati in un [precedente articolo](#)).

I corsi sono utili a comprendere le dinamiche che ci sono dietro e sapere cosa serve per attuare l'idea in progetto. Il passo successivo è **farsi seguire da chi può concretamente aiutarti a realizzarlo**. Questo ti consentirà di:

- focalizzare meglio gli obiettivi
- risparmiare tempo nella progettazione e realizzazione
- puntare a un prodotto professionale.

